

**Il patteggiamento preclude all'imputato di dedurre il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova.
(Cass. Pen. Sez. IV, 17 febbraio-14 marzo 2022, n. 8531)**

In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.N., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/11/2020 del TRIBUNALE di UDINE

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. C.N., a mezzo del suo difensore, ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Udine con cui gli è stata applicata la pena di mesi 4 e giorni 20 di arresto, sostituiti con mesi 9 e giorni 10 di libertà controllata, ed Euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per anni 3, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e comma 2-sexies (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico pari a 2,78 e 2,85 g/l, in orario notturno, in data (OMISSIS)), denunciando: 1) la conferma, da parte di tale sentenza, della precedente ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento e messa alla prova, avvenuta in violazione di legge e con una motivazione manifestamente illogica, in quanto sono stati ritenuti rilevanti ed ostativi precedenti condanne per fatti depenalizzati e per un reato omogeneo al presente, ma risalente a 5 anni prima ed estinto per esito positivo dei lavori di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9-bis, senza alcuna valutazione del programma terapeutico; 2) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, in misura prossima al massimo edittale in base al solo grado dell'intossicazione ed al precedente omogeneo dell'imputato, senza alcuna valutazione degli altri parametri previsti dall'art. 218 C.d.S..
2. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3. Il ricorrente, dopo aver eccepito di non aver ricevuto le conclusioni della Procura Generale della Corte di cassazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ordine alla eccezione pregiudiziale della difesa, che lamenta la mancata trasmissione, a cura della cancelleria, delle conclusioni della Procura Generale presso la Corte di cassazione, deve precisarsi che il presente procedimento ricade nell'ambito applicativo dell'art. 611 c.p.p., sicché non è prevista la trasmissione immediata, da parte della cancelleria, delle conclusioni della parte pubblica alle parti private, prescritta dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, per i soli procedimenti la cui trattazione deve svolgersi ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (camerale partecipata) o art. 614 c.p.p. (udienza pubblica).
2. La prima doglianza, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di messa alla prova, è inammissibile, atteso che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla

richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato, come ha precisato Sez. 5, n. 2525 del 2016, dep. 18/01/2017, Moretti, Rv. 269072 - 01, in un caso in cui il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova unitamente alla sentenza di patteggiamento, pronunciata nell'udienza successiva. Tale principio deve essere ribadito anche dopo le recenti modifiche legislative, pur tenendo conto del diverso orientamento formatosi relativamente al rito abbreviato (v., da ultimo, Sez. 6, n. 39774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849 - 01, in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova) - orientamento che presuppone che la richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito speciale sia stata formulata con riserva.

2.1. Occorre ricordare che le Sezioni unite hanno affermato che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., in quanto l'art. 464 quater c.p.p., comma 7, nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv.267237 - 01).

Pure va ricordato che si è in più occasioni affermato, in tema di rapporti tra sospensione del processo con messa alla prova e riti alternativi, che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (purché la richiesta di celebrazione del giudizio nelle forme del rito speciale sia stata formulata con riserva), ponendosi la funzione dell'istituto della sospensione per messa alla prova, che è speciale causa di estinzione del reato, in alternativa a ogni tipo di giudizio di merito. Tale, più recente, orientamento, si fonda altresì sulla considerazione che, in assenza di una specifica disposizione in tale senso, non può ritenersi che dall'ammissione al giudizio abbreviato derivi una preclusione relativamente al differente e più favorevole rito della messa alla prova, ove tempestivamente e ritualmente richiesto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 44888 del 2018 e, da ultimo, Sez. 6, n. 39774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849).

Tuttavia, il ragionamento fatto da una parte della giurisprudenza di legittimità per il giudizio abbreviato non può estendersi - come sostiene il ricorrente - alla sentenza di applicazione di pena, la quale, per espressa previsione di legge, non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione esclusivamente per i motivi enunciati dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, e, cioè, per i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di

correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2.2. In primo luogo, come già rammentato, l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato, tra cui devono essere annoverate anche le questioni connesse al rigetto dell'istanza di sospensione del processo con richiesta di messa alla prova (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Moretti, Rv. 269072 - 01).

Secondo la ricostruzione ormai consolidata dell'istituto, l'applicazione della pena su richiesta è un negozio giuridico processuale recettizio, nel quale l'imputato rinuncia a far valere nullità e vizi dell'accordo al di fuori di quelli espressamente previsti dall'art. 448-bis c.p.p. (v., tra le altre, già prima della riforma, Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Da Silva, Rv. 260392 - 01, secondo cui l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato). Sulla base di queste argomentazioni, la Corte ha già enunciato e ripetutamente applicato il principio di diritto secondo cui è inammissibile l'impugnazione della sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 c.p.p., che ha respinto la richiesta di messa alla prova ex art. 168-bis c.p. (cfr. Sez. 3, n. 46388 del 2019; Sez. 7, n. 27143 del 2019).

2.3. A conferma di tale orientamento può, inoltre, evidenziarsi che il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 444 c.p.p., comma 3, che la parte possa subordinare l'efficacia della propria istanza di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale, precisando altresì che il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta. Al contrario, manca la previsione della possibilità dell'apposizione di una riserva alla richiesta di patteggiamento, che sia collegata alla messa alla prova ovvero di una riserva che consenta all'imputato di riproporre, con l'impugnazione, l'istanza di messa alla prova, formulata prima di quella di patteggiamento, ma rigettata dal giudice.

Del resto, la possibilità di una simile riserva, oltre a vanificare l'obiettivo acceleratorio del patteggiamento, sarebbe ontologicamente incompatibile con la conclusione stessa di un accordo, in quanto il consenso nascerebbe viziato dal proposito di superare il patto e porlo nel nulla con l'impugnazione.

2.4. La censura è, quindi, inammissibile.

3. La seconda doglianza, avente ad oggetto la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente, è infondata, in quanto la motivazione in ordine alla quantificazione, che si attesta sul livello della media edittale, è congrua e conforme ai parametri stabiliti dall'art. 218 C.d.S. (entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare),

avendo il giudice a quo evidenziato l'entità dell'intossicazione (pari a 2,78 e 2,85 g/l) e, con il riferimento al precedente specifico, il pericolo collegato all'ulteriore circolazione. Non è, peraltro, necessaria la disamina di tutti i parametri indicati dalla legge, essendo sufficiente che l'esercizio del potere discrezionale sia giustificato in base alle circostanze del caso concreto più significative.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022